

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 186

46° anno

6 agosto 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2003/C 186/01	Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla nomina del membro dei Paesi Bassi del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	1
2003/C 186/02	Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 recante sostituzione di membri del comitato del Fondo sociale europeo	2
2003/C 186/03	Conclusioni del Consiglio del 22 luglio 2003 — L'occupazione nelle aree rurali nel quadro della strategia europea per l'occupazione	3
	Commissione	
2003/C 186/04	Tassi di cambio dell'euro	5
2003/C 186/05	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	6
2003/C 186/06	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	9
2003/C 186/07	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)	14
2003/C 186/08	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	15
2003/C 186/09	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	16
2003/C 186/10	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	18

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 186/11	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	21
2003/C 186/12	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	23
2003/C 186/13	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3192 — ThyssenKrupp/HSP Hoesch/JV) ⁽¹⁾	26
2003/C 186/14	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3108 — Office Depot/Guilbert) ⁽¹⁾	26
2003/C 186/15	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3134 — Arcelor/Umicore/Duology JV) ⁽¹⁾	27
2003/C 186/16	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.3110 — OMV/BP (Southern Germany Package)] ⁽¹⁾	27

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2003

relativa alla nomina del membro dei Paesi Bassi del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(2003/C 186/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 ⁽¹⁾,

vista la candidatura presentata dal governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 6 marzo 2003 ⁽²⁾ il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 6 marzo 2003 al 5 marzo 2006, ad eccezione del rappresentante dei Paesi Bassi.
- (2) Occorre procedere alla nomina del membro dei Paesi Bassi del consiglio di amministrazione di detto Centro per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 5 marzo 2006,

DECIDE:

Articolo 1

È nominato membro del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo **dal 21 luglio 2003 al 5 marzo 2006**:

I. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO:

PAESI BASSI: sig.ra C. H. M. JULICHER.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, per informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. ALEMANNO

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 64 del 18.3.2003, pag. 4.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2003
recante sostituzione di membri del comitato del Fondo sociale europeo
(2003/C 186/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 147,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare l'articolo 49 ⁽¹⁾,

vista la decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, recante nomina dei membri del comitato di cui all'articolo 147 del trattato CE ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio, con decisione dell'8 ottobre 2001, decidendo su proposta della Commissione, ha designato i membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo che si conclude il 22 ottobre 2004.
- (2) Nel frattempo i seggi di alcuni membri si sono resi vacanti per dimissioni.
- (3) Occorre nominare membri del comitato del Fondo sociale europeo per i posti che si sono resi vacanti,

DECIDE:

Articolo 1

Le persone i cui nomi figurano in allegato sono nominate membri del comitato del Fondo sociale europeo per la restante durata del mandato, ovvero fino al 22 ottobre 2004, come indicato.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ALEMANNO

⁽¹⁾ 1 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ 2 GU C 292 del 18.10.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Stato membro	Rappresentante	Nominativo	In sostituzione di
Belgio	Datori di lavoro	Sig. ABELSHAUSEN Werner	Sig. BELLEFROID Jos, supplente
Belgio	Lavoratori	Sig. ENGELEN Hugo	Sig. HAAZE Guy, supplente
Danimarca	Lavoratori	Sig.ra WILSTER Lisbeth	Sig. FRANK Jens, titolare
Germania	Governo	Sig. WINKLER Günter	Sig.ra WERKER Vera, titolare
Germania	Datori di lavoro	Sig.ra HÖRDER Alexandra	Sig.ra ROTHER Friedericke, supplente
Spagna	Governo	Sig. GÓMEZ DE VILLALOBOS Gonzalo	Sig. GARCÍA VILLAR Francisco, titolare
Irlanda	Governo	Sig. HUGHES John	Sig. O'LEARY Brendan, titolare
Irlanda	Governo	Sig. LANDERS Vincent	Sig. MURRAY Thomas, supplente
Italia	Lavoratori	Sig. TRERÉ Graziano	Sig. AMMANNATI Sergio, titolare
Portogallo	Governo	Sig. DE MATOS DE COSTA Luís	Sig. MELO ALBINO Francisco, titolare
Portogallo	Lavoratori	Sig.ra SANTOS Maria Leonor	Sig. GUERRA DE OLIVEIRA Evaristo, titolare
Svezia	Lavoratori	Sig.ra KJELLSTRAND Erika	Sig. DERGEL Leif, titolare

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2003

L'occupazione nelle aree rurali nel quadro della strategia europea per l'occupazione

(2003/C 186/03)

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000, nell'ambito della strategia europea per l'occupazione lanciata dal Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997, ha fissato il traguardo della piena occupazione e, a medio termine, l'obiettivo di un livello di occupazione del 70 % da conseguire entro il 2010, come ricordato nel documento di lavoro presentato il 7 maggio 2003 dalla presidenza greca.

La protezione dell'ambiente, il benessere degli animali, il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, la conservazione del paesaggio nonché la salvaguardia del patrimonio culturale, della biodiversità, della tradizione rurale e della sua cultura — aspetti che agli occhi dei cittadini europei sono custoditi dalla popolazione agricola — necessitano di un presidio del territo-

rio, che può essere garantito solamente attraverso il mantenimento di un livello occupazionale adeguato.

Il settore rurale presenta una sua particolarità e specificità, e si riscontrano notevoli differenze sul territorio dell'Unione nell'organizzazione e nella struttura stessa delle popolazioni e delle società rurali. Tali differenze sono particolarmente marcate nella struttura dell'occupazione rurale, che varia sensibilmente tra i diversi Stati membri quanto a numero di persone occupate, intensità dell'occupazione, età media dei lavoratori e percentuale dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi. Una tipologia delle aree rurali potrebbe contribuire all'elaborazione di una base paragonabile per disporre di dati statistici e ad una migliore definizione delle politiche specifiche per tali aree.

L'invecchiamento della popolazione agricola si riscontra, con diversa intensità, su tutto il territorio dell'Unione e rappresenta uno dei principali problemi che affliggono le aree rurali.

Il mantenimento dell'occupazione nelle aree rurali dipende dall'attività economica e in buona misura sia dall'insediamento di giovani agricoltori che dalla creazione di condizioni favorevoli alla presenza di donne sul territorio e, di conseguenza, dalle misure adottate a sostegno di queste due categorie di occupati.

L'imminente allargamento dell'Unione europea rappresenta una sfida particolare nel settore dell'agricoltura, dato l'aumento della superficie agricola e degli occupati nel settore, nonché il notevole divario, legato anche a ragioni storiche, esistente in termini di reddito e di produttività fra gli agricoltori dei futuri Paesi membri e quelli dell'attuale Unione.

Con il passaggio parziale del sostegno dal prodotto al produttore previsto dalla nuova politica agricola comune, occorre ripensare in modo nuovo la politica a sostegno delle attività connesse al mantenimento ed alla salvaguardia delle aree rurali; in tale contesto occorre sostenere l'occupazione agricola ma anche rafforzare le misure dirette a creare nuova occupazione nell'ambito delle attività collaterali dell'agricoltura.

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale, prevede, fra l'altro, la concessione di un sostegno, da un lato, agli investimenti nelle aziende agricole, all'insediamento dei giovani ed alla formazione professionale e, dall'altro, alla diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini, allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito, nonché l'incentivazione di attività turistiche e artigianali.

Fra le azioni finanziate dai Fondi strutturali, l'adozione dell'iniziativa Leader ha segnato l'avvio di un modo nuovo di concepire la politica di sviluppo rurale, permettendo un'effettiva partecipazione delle comunità locali alla programmazione e alla promozione di una strategia di sviluppo integrato,

IL CONSIGLIO:

SOLLECITA la Commissione a tenere conto della particolarità del settore primario nel perseguire gli obiettivi occupazionali fissati

dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000, ribaditi nel corso del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 e di Barcellona del 2002;

INTENDE promuovere lo scambio di informazioni sulle relative esperienze nella programmazione e nella promozione delle strategie di sviluppo integrato;

INVITA la Commissione a svolgere un'analisi approfondita, anche al fine di presentare una relazione, sulle prospettive occupazionali nelle aree rurali — con particolare attenzione all'occupazione giovanile e femminile — conseguenti alla riforma della politica agricola comune ed al processo di allargamento dell'Unione, e ad avviare una riflessione sull'istituzione di strumenti statistici adatti a tali aree;

SOTTOLINEA la necessità di attuare misure di sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori nelle aree rurali, tramite, in particolare, il miglioramento delle infrastrutture esistenti in tali zone, l'introduzione e la diffusione di nuove tecnologie per favorirne l'insediamento ed il ricambio generazionale;

INVITA la Commissione a dare seguito alle conclusioni del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura, del 27 maggio 2002, sull'integrazione di una prospettiva sulla parità dei sessi, al fine di consolidare i processi di coesione economica e sociale in atto, attraverso una partecipazione sempre maggiore delle donne nell'ambito delle attività connesse allo sviluppo rurale del territorio;

INVITA la Commissione ad esaminare altre attività oltre all'agricoltura e forme flessibili di occupazione nelle aree rurali al fine di contenere l'esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e sociale di tali zone, nel quadro di un approccio multifunzionale già riconosciuto dagli Stati membri e dalla Commissione;

INVITA la Commissione a riflettere su modi di gestione più flessibili, compresi quelli finanziari per lo strumento Leader, che può svolgere un ruolo importante nella definizione delle strategie di sviluppo locale, e per la creazione di posti di lavoro nelle aree rurali.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 agosto 2003

(2003/C 186/04)

1 euro =

Tasso di cambio			Tasso di cambio		
Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1333	LVL	lats lettoni	0,6484
JPY	yen giapponesi	136,49	MTL	lire maltesi	0,4277
DKK	corone danesi	7,433	PLN	zloty polacchi	4,3666
GBP	sterline inglesi	0,7045	ROL	leu rumeni	37 320
SEK	corone svedesi	9,22	SIT	tolar sloveni	234,795
CHF	franchi svizzeri	1,5321	SKK	corone slovacche	41,89
ISK	corone islandesi	87,95	TRL	lire turche	1 591 000
NOK	corone norvegesi	8,227	AUD	dollari australiani	1,758
BGN	lev bulgari	1,9466	CAD	dollari canadesi	1,5958
CYP	sterline cipriote	0,58675	HKD	dollari di Hong Kong	8,8388
CZK	corone ceche	32,171	NZD	dollari neozelandesi	1,9566
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0002
HUF	fiorini ungheresi	262,05	KRW	won sudcoreani	1 346,08
LTL	litas lituani	3,4526	ZAR	rand sudafricani	8,4661

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2003/C 186/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2003/250/B	Progetto di decreto ministeriale concernente le specifiche tecniche degli apparecchi a corto raggio	16.10.2003
2003/251/F	Progetto di ordinanza che stabilisce le modalità pratiche di realizzazione delle misure di protezione contro gli effetti termici in condizioni di normale servizio e in caso di sovracorrente negli impianti elettrici	17.10.2003
2003/252/F	Progetto di ordinanza che stabilisce le modalità pratiche di realizzazione delle misure di protezione contro i contatti indiretti negli impianti elettrici	17.10.2003
2003/253/NL	Progetto di regolamento del ministro dell'Interno e delle relazioni del Regno di modifica del regolamento del 15 dicembre 1997, n. EA97/U4365, Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi 1997, 246, che stabilisce le armi in dotazione della polizia (regolamento sulle armi della polizia) in relazione all'introduzione di una nuova marca e di un nuovo tipo di munizioni a 9 millimetri	17.10.2003
2003/254/S	Disposizioni e direttive amministrative sul trasporto marittimo di merci pericolose imballate dell'amministrazione marittima nazionale svedese	17.10.2003
2003/255/I	Decreto di approvazione di specifiche di interfaccia per apparati radioelettrici	20.10.2003
2003/256/S	Disposizioni amministrative e guida generale sulle classi ghiaccio svedesi per la navigazione sul lago Vänern dell'amministrazione marittima nazionale svedese	20.10.2003
2003/257/FIN	Proposta di legge al Parlamento relativa alla legge sulla protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche e sulla modifica di alcune leggi correlate	20.10.2003
2003/258/F	Progetto di decreto relativo al libretto di manutenzione degli apparecchi di sollevamento	23.10.2003
2003/259/NL	Modifica del regolamento sulle condizioni lavorative concernenti le operazioni con sostanze organiche volatili (regolamento sulle sostituzioni per l'industria del legno)	23.10.2003
2003/260/A	Regolamento del governo del Land Salisburgo sui requisiti della tecnica delle costruzioni per i garage e i parcheggi compresi i relativi impianti accessori e sulle norme di utilizzo per i garage (regolamento sui garage)	23.10.2003
2003/261/F	Progetto di decreto relativo alle prove approfondite per le gru a torre	23.10.2003
2003/262/F	Progetto di decreto relativo alle verifiche degli apparecchi ed accessori di sollevamento	23.10.2003

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE**BELGIO**

Institut belge de normalisation
29, Avenue de la Brabançonne
B-1040 Bruxelles

Signora Hombert

Tel.: (32-2) 738 01 10

Fax: (32-2) 733 42 64

X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Fax: (32-2) 206 57 45

Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry

Dahlerups Pakhus

Lagelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø

Signor K. Dybkjaer

Tel.: (45) 35 46 62 85

Fax: (45) 35 46 62 03

X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V D 2

Villenomblerstraße 76

D-53123 Bonn

Signor Shirmer

Tel.: (49-228) 615 43 98

Fax: (49-228) 615 20 56

X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMW.Bund400.de

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Michalacopoulou 80

GR-115 28 Athens

Tel.: (30-1) 778 17 31

Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT

Acharnon 313

GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis

Tel.: (30-1) 212 03 00

Fax: (30-1) 228 62 19

Internet: 83189@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras

Políticas Comunitarias

Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente

c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276

E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez

Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51

X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

SQUALPI

64-70 allée de Bercy — télédéc 811

F-75574 Paris Cedex 12

Signora S. Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Fax: (33-1) 53 44 98 88

Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Signor Owen Byrne

Tel.: (353-1) 807 38 66

Fax: (353-1) 807 38 38

X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
via Molise 2

I-00100 Roma

Signor P. Cavanna

Tel.: (39-06) 47 88 78 60

X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;

DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni

Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69

Fax: (39-06) 47 88 77 48

Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10
L-2010 Luxembourg
Signor J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Signor IJ. G. van der Heide
Tel.: (31-50) 523 91 78
Fax: (31-50) 523 92 19
Signora H. Boekema
Tel.: (31-50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien
Signora Haslinger-Fenzl
Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Fax: (43-1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMW A;P=BMW A;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMW A;O=BMW A;OU=TBT;S=POST

PORTOGALLO

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três Vales
P-2825 Monte da Caparica
Signora Cândida Pires
Tel.: (351-1) 294 81 00
Fax: (351-1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsinki
Signor Petri Kuurma
Tel.: (358-9) 160 3627
Fax: (358-9) 160 4022
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SVEZIA

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm
Signora Kerstin Carlsson
Tel.: (46) 86 90 48 00
Fax: (46) 86 90 48 40
Internet: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom
Signora Brenda O'Grady
Tel.: (44) 171 215 14 88
Fax: (44) 171 215 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
C=GB
Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk
Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
Georgsdottir@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2003/C 186/06)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 *quinquies* del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE ARTICOLO 5

DOP (X) IGP ()

N. nazionale del fascicolo: 94

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales — Dirección General de Alimentación — Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Indirizzo: Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid

Tel. (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Asociación para la promoción de la Pera de Rincón de Soto

2.2. Indirizzo: Avenida Príncipe Felipe, 7 bajo. Rincón de Soto. E-26071 Logroño (La Rioja)

Tel. (34) 941 14 19 54

Fax (34) 941 14 19 55

2.3. Composizione: Produttore/trasformatore (x) Altro ()

3. Tipo di prodotto: Pere — Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: Peras de Rincón de Soto

4.2. Descrizione: Frutti della specie *Pyrus Communis* L, ottenuti dalle varietà «Blanquilla» e «Conference», delle categorie «extra» e «I», destinati ad essere consumati freschi.

La pera prodotta nella zona geografica protetta è più grande, più allungata, più dolce, leggermente più dura e con una buccia più verdastra rispetto alle altre pere prodotte nelle zone limitrofe, tutte caratteristiche che le conferiscono un maggior valore commerciale. Al momento della raccolta, il prodotto deve corrispondere ai seguenti parametri:

Durezza: valore compreso tra 5,44 e 6,12 kg/cm².

Solidi solubili: tenore in solidi solubili compreso tra 13 e 19° Brix.

Calibro minimo: il calibro, determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale, deve essere di **58 mm** per la Blanquilla e di **60 mm** per la Conference.

Russetting naturale, senza impiego di prodotti chimici abrasivi.

Peduncolo intatto, intero, rotondo e senza crepe, che non rischi di danneggiare gli altri frutti.

- 4.3. *Zona geografica*: La zona geografica delimitata è costituita da quattro comuni della regione di Rioja Baja: Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Calahorra e Rincón de Soto, l'ultimo dei quali conferisce il nome alla denominazione.

La zona di produzione coincide con la zona di conservazione, condizionamento e imballaggio.

- 4.4. *Prova dell'origine*: Le pere provengono da frutteti e centri di raccolta situati nella zona geografica protetta, che producono pere delle varietà tutelate dalla denominazione e sono iscritti nell'apposito registro dell'Associazione per la promozione della pera de Rincón de Soto.

Detti frutteti e centri di raccolta sono sottoposti, oltre che ad un **sistema di autocontrollo**, anche ad un **controllo esterno** da parte di un organismo esterno di controllo e di certificazione abilitato dall'Associazione stessa e di cui l'autorità competente (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja) certifica il rispetto della norma **UNE EN 45.011**, al fine di garantire in modo imparziale che le pere che si fregiano della denominazione soddisfino i requisiti stabiliti dal regolamento.

Ogni azienda o centro di raccolta chiede all'Associazione l'iscrizione nel **piano di controllo**. L'organismo esterno di controllo e di certificazione autorizzato valuta la domanda in base ad un audit di registrazione e, se la giudica ammissibile, autorizza l'iscrizione dell'interessato nell'apposito registro dell'Associazione, la quale provvede a tenerlo aggiornato in permanenza. In seguito l'organismo esterno di controllo stabilisce un **piano di audit** al termine del quale viene steso un rapporto che sarà valutato dall'Associazione. In caso di decisione favorevole, viene concessa la **certificazione del prodotto**, con cui si garantisce che saranno immesse sul mercato con garanzia di origine soltanto le pere che abbiano superato tutti i controlli in ogni fase del processo. È inoltre istituito un **consiglio di coordinamento**, composto di rappresentanti dell'Associazione, dell'organismo esterno di controllo e della Consejería de Agricultura de La Rioja, incaricato di garantire l'imparzialità sia dell'Associazione che dell'organismo esterno di controllo e di certificazione.

La **tracciabilità** del prodotto è garantita dalla sua identificazione in ciascuna delle fasi della produzione e della commercializzazione.

Le **etichette** apposte sul prodotto sono numerate, il che consente di verificare che il numero di etichette utilizzate corrisponda alla quantità di prodotto certificato, onde evitare che pere non tutelate dalla denominazione rechino il contrassegno di quest'ultima.

4.5. *Metodo di ottenimento:* Le pratiche locali, specifiche e tipiche della zona, si tramandano per tradizione sin dall'antichità e associano le caratteristiche peculiari della «Pera de Rincón de Soto» non solo all'ambito geografico, ma anche alla competenza, allo zelo e alla cura dei frutticoltori della zona, che rappresentano indubbiamente componenti essenziali e inestimabili di questa ben meritata tradizione di qualità.

La coltura si basa essenzialmente su un impianto ben congegnato, secondo criteri adeguati, e su una corretta applicazione delle tecniche colturali:

- il diradamento e la potatura sono effettuati manualmente,
- non si procede a irrigazione durante la fioritura e nel periodo che precede la raccolta, in modo da evitare che i frutti si crepino e quindi perdano valore, tranne in caso di condizioni climatiche avverse, previa autorizzazione del consiglio di coordinamento,
- un buon grado di maturazione è essenziale per ottenere frutti di qualità e per assicurarne una lunga conservazione in condizioni ottimali. Perciò la scelta del momento della raccolta è di fondamentale importanza e viene determinata da un perito, in funzione della dimensione e del colore dei frutti, del colore dei semi, della resistenza allo stacco e della durezza della polpa,
- la raccolta è sempre manuale ed è effettuata come minimo in due passate,
- il frutto deve essere staccato esattamente all'intersezione tra il peduncolo e il ramo, prendendo il frutto alla base e tirandolo verso l'alto. In questo modo il peduncolo rimane intero, arrotondato, intatto, e non danneggerà gli altri frutti durante la manipolazione e il magazzinaggio. Vengono colte soltanto le pere esenti da macchie e deformazioni, aventi un calibro minimo di 58 mm per la pera Blanquilla e di 60 mm per la pera Conference,
- il trasporto deve essere effettuato nel più breve tempo possibile (non devono intercorrere più di 6 ore tra la raccolta e la consegna al magazzino) e in buone condizioni,
- i centri di raccolta forniscono agli agricoltori le casse di legno disinfettate e foderate internamente di carta ondulata e imbottita, fissata alle pareti, nelle quali vanno sistemate le pere raccolte. Gli agricoltori provvedono a trasportare le casse vuote alla loro azienda e a consegnarle, piene e pesate, al magazzino,
- una volta arrivate al magazzino, le casse piene vengono contrassegnate con il nome del produttore, la data e il numero dell'azienda. Questi dati restano apposti sulle casse per tutta la durata della conservazione, fino all'imballaggio. Dopo una prima selezione, le pere vengono nuovamente sistemate nelle casse, in attesa di un successivo imballaggio e/o condizionamento. Tutte queste operazioni si svolgono manualmente, con la massima precauzione e delicatezza, per evitare qualsiasi danno al prodotto,
- tutti i centri di raccolta dispongono di un sistema che consenta di tenere separate le pere tutelate dalla denominazione al momento dello scarico, affinché non si mescolino con altre varietà durante le ulteriori manipolazioni, nonché di un locale spazioso, fresco e ben ventilato, nel quale le pere scaricate possano raffreddarsi progressivamente prima di essere introdotte nella cella frigorifera,
- dopo un adeguato periodo di conservazione in celle frigorifere convenzionali o in celle ad atmosfera controllata, le pere sono nuovamente pesate e imballate manualmente. Per questa operazione, le pere vengono esaminate una ad una e, dopo aver scartato quelle che presentano anomalie in seguito alla conservazione, vengono disposte, secondo il calibro, nell'imballaggio finale per la spedizione,
- le pere sono disposte in un singolo strato, in un imballaggio rivestito di materiale alveolato, per evitare che risultino danneggiate durante il trasporto, per scosse o attrito.

- 4.6. *Legame*: Le prime **notizie storiche** che accreditano l'importanza della produzione e del commercio di frutta nella zona risalgono al **1747**, anno da cui data il primo riferimento noto alla pera Blanquilla, qualificata di «frutto squisito» e già consumata alla **Corte del re Filippo V**. Da alcuni manoscritti del **1752** risulta inoltre che già allora si coltivavano e raccoglievano pere nel comune di Rincón de Soto.

Nel secolo XIX, **Alfaro** diffondeva la sua incomparabile frutta e, in particolare, le sue **eccezionali pere Blanquilla** in tutto il paese e all'estero, mentre cominciavano ad acquistare importanza anche le pere Conference.

D'altra parte, la qualità e le caratteristiche specifiche della «Pera de Rincón de Soto» sono da attribuirsi principalmente, se non esclusivamente, all'ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani, a prescindere dal fatto che la produzione, il condizionamento e l'imballaggio si svolgono nella zona geografica delimitata.

Fattori naturali: la localizzazione dei pereti sulle terrazze inferiori dei fiumi Ebro, Cidacos e Alhama è particolarmente propizia alla coltura di pere di qualità eccezionale, trattandosi di terreni pianeggianti, aperti, privi di ostacoli, ben ventilati, profondi, umidi, permeabili, sani, privi di calce viva e di limo o silicio argilloso, il che assicura un indice elevato d'irraggiamento evitando gelate dovute all'evaporazione e la comparsa di russetting naturale per effetto della nebbia, senza ricorso a prodotti chimici che bruciano la superficie del frutto.

Sono tuttavia le caratteristiche climatiche della zona geografica protetta che determinano chiaramente il colore, l'aroma, il calibro, l'acidità, la consistenza della polpa e l'elevato tenore di solidi solubili della «Pera de Rincón de Soto».

Le temperature medio-alte (21,0 °C nel mese di giugno), con escursioni diurne moderate e senza gelate primaverili, favoriscono la crescita rapida dei frutti. Durante la fase di maturazione, tuttavia, l'accorciarsi delle giornate, la maggiore differenza di temperatura tra il giorno e la notte, il gran numero di ore di insolazione e l'elevata intensità dell'irraggiamento solare concorrono a far sì che le pere di Rincón de Soto presentino un **tenore superiore di solidi solubili** (13-19° Brix) rispetto alle pere coltivate nelle zone geografiche limitrofe, dato che il tenore di zucchero rappresenta, insieme all'acidità, il fattore determinante del sapore e quindi della qualità intrinseca.

Inoltre, l'escursione tra le elevate temperature diurne estive e le temperature notturne fresche che si registrano nel periodo precedente la raccolta determina la **durezza** e la **consistenza** caratteristiche della «Pera de Rincón de Soto», mentre le temperature elevate che predominano durante la fase di maturazione provocano l'emissione di sostanze volatili, soprattutto etilene e le sue componenti aromatizzanti, contribuendo alla particolare **fragranza** del frutto.

Fattori umani: Anche le pratiche tradizionali e tipiche della zona costituiscono un elemento del legame tra le caratteristiche peculiari della «Pera de Rincón de Soto» e il relativo ambito umano e geografico.

Per esempio, il sistema di manutenzione del suolo più utilizzato nella zona geografica protetta è quello che applica tecniche miste: esso consiste nel mantenere, simultaneamente, il terreno intorno agli alberi (nel caso degli impianti di tipo libero) o i filari (nel caso degli impianti a spalliera) liberi da malerbe mediante il ricorso ad erbicidi, e il resto del suolo coperto di vegetazione. L'inevitabile problema della concorrenza che in queste condizioni si presenta fra gli alberi e la copertura vegetale viene eliminato con l'apporto di acqua e di elementi nutrienti nella quantità necessaria a permettere ad entrambi di vegetare senza competere.

Gli agricoltori della zona si sforzano di ottenere un rapporto adeguato tra la crescita della parte arborea e la produzione di frutta, e a tale scopo effettuano da tempo i **diradamenti** e le **potature manuali** atti a garantire una proporzione ottimale di frutti per albero e ad accrescere la dimensione e la dolcezza dei frutti, senza pregiudicare la struttura e l'equilibrio dell'albero. Parimenti, il metodo di **raccolta**, anch'essa effettuata a mano, prendendo il frutto alla base e tirandolo verso l'alto, permette che il peduncolo resti intero, arrotondato e senza scheggiarsi, e che quindi non danneggi gli altri frutti durante le ulteriori manipolazioni e il magazzinaggio.

4.7. *Struttura di controllo:*

Nome: Instituto de Calidad Agroalimentaria de La Rioja

Indirizzo: Avenida de La Paz, 8-10. E-26071 Logroño (La Rioja)

Tel. (34) 941 29 16 00

Fax (34) 941 29 16 02

L'Istituto per la qualità agroalimentare di La Rioja, in quanto organo competente in materia di denominazioni di qualità del governo di La Rioja, assume provvisoriamente le funzioni di controllo.

4.8. *Etichettatura:* Le etichette recano obbligatoriamente la dicitura Denominazione di Origine Protetta «Peras de Rincón de Soto» e il contrassegno rilasciato dalla struttura di controllo esterno.

4.9. *Condizioni nazionali:*

- Legge organica 3/1982, del 9 giugno 1982, recante Statuto di autonomia di La Rioja (modificata dalle leggi organiche 3/1994, del 24 marzo 1994, e 2/1999, del 7 gennaio 1999).
- Legge 3/1995, dell'8 marzo 1995, recante il regime giuridico del governo e della pubblica amministrazione della Comunità autonoma di La Rioja.
- Legge 30/1992, del 26 novembre 1992, recante il regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e della procedura amministrativa comune.
- Ordinanza del 25 gennaio 1994, che precisa la corrispondenza tra la legislazione spagnola e il regolamento (CEE) 2081/92 in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.
- Regio Decreto 1643/1999, del 22 ottobre 1999, che disciplina la procedura di istruzione e presentazione delle domande di iscrizione nel Registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

N. CE: ES/00251/02.09.19.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 14 aprile 2003.

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)**(Classificazione delle merci)**

(2003/C 186/07)

Publicazione delle note esplicative adottate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2176/2002 ⁽²⁾

Le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee ⁽³⁾ sono modificate come segue:

A pagina 206 è inserito il seguente testo:

4911 99 00 Altri

Questa sottovoce non comprende supporti stampati, quali biglietti aerei e carte d'imbarco, in cui sono incorporate una o più piste magnetiche (sottovoce 8523 30 00 o 8524 60 00).

A pagina 311 è inserito il seguente testo:

8479 89 77 Apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici di pellicola per l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore

Questa sottovoce comprende le macchine che consentono l'individuazione dell'esatto posizionamento, il montaggio e la fissazione di semiconduttori in forma di piastrine ad un supporto portante (apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici).

Tale sottovoce non comprende:

- a) saldatori di fili (sottovoce 8479 89 98);
- b) macchine di presa e posizionamento (sottovoce 8479 89 98).

A pagina 312 è inserito il seguente testo:

8479 89 98 Altri

3. Macchine di assemblaggio di piastrine di circuito stampato per il montaggio di elementi attivi, passivi o di connessione su circuiti stampati (macchine di presa e posizionamento). La macchina è automaticamente alimentata con tali elementi su nastri (cinghie). Le macchine posizionano con esattezza gli elementi nella collocazione voluta e li montano sul circuito stampato. Dopo il montaggio degli elementi, gli stessi sono fissati al circuito stampato ad esempio con una saldatura, o una giunzione a contatto. Oltre all'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore (cfr. nota esplicativa della sottovoce 8479 89 77), tali macchine possono anche prendere e posizionare altri elementi su dei substrati.

A pagina 320 è inserito il seguente testo:

8523 30 00 Biglietti di viaggio in cui è incorporata una pista magnetica

Questa sottovoce comprende anche supporti stampati, quali biglietti aerei e carte d'imbarco, in cui sono incorporate una o più piste magnetiche che non contengono informazioni registrate.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 256 del 23.10.2002, pag. 1.

8524 60 00 Biglietti di viaggio in cui è incorporata una pista magnetica

Questa sottovoce comprende anche supporti stampati, quali biglietti aerei e carte d'imbarco, in cui sono incorporate una o più piste magnetiche contenenti informazioni registrate.

A pagina 320 inserire il seguente testo:

8525 Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici:

Questa voce comprende anche gli apparecchi per la ripresa termica di immagini, con sensore a raggi infrarossi, in grado di captare l'irradiazione di calore e trasformarla in immagini che rappresentano la temperatura di singole superfici o oggetti, in vari toni di grigio o a colori. Gli apparecchi non possono misurare la temperatura o riprodurre i valori sotto forma di cifre.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2003/C 186/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 19.3.2003

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 044/03 (ex CP 172/01)

Titolo: Sostegno alla produzione cinematografica nel Land tedesco della Renania settentrionale-Vestfalia — Filmstiftung Nordrhein-Westfalen

Obiettivo: Cinema

Fondamento giuridico: Richtlinien der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen für die Förderung der Filmkulturwirtschaft im Bundesland Nordrhein-Westfalen

Stanziamento: 33 718 900 EUR per il 2003

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile, ma sempre inferiore al 50 %

Durata: Fino alla fine del 2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 22.4.2003

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 12/03

Titolo: Estensione del regime INVEST — Fondo di capitale di rischio N 543/2000

Obiettivo: Si tratta dell'estensione a zone geografiche di cui al DOCUP obiettivo 2 e obiettivo 5.

Le altre caratteristiche rimangono immutate, più precisamente:

- attività di prestito: intensità variabile dal 4 % al 18 % ESL in zona assistita, in funzione della presenza o meno di garanzie e della possibilità o meno di cumulo con altre misure di aiuto; intensità variabile dal 6 % al 14,8 % al di fuori della zona assistita in funzione della presenza o meno di garanzie e della dimensione dell'impresa (piccola oppure media),
- attività di assunzione di partecipazione: intensità di aiuto del 28 % ESL in zona assistita, del 7,5 % e del 15 % al di fuori della zona assistita a seconda che la dimensione dell'impresa sia media o piccola

Fondamento giuridico: DOCUP Obj. 2 des Provinces de Liège, Luxembourg, Namur

Stanziamento: 32 712 540 EUR

Durata: Fino alla fine del 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.5.2003

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 145/03

TITOLO: Progetto di R & S «Prozessoptimierung durch die Entwicklung von selbstkonfigurierenden Konstruktionsstandards für Einsatz in CAD-Systemen», di Blohm + Voss Gesellschaft mbH

Obiettivo: Accelerare il processo di design mediante la standardizzazione degli elementi di design delle strutture della costruzione navale e l'indicazione di metodi per un uso efficiente di detti elementi nei sistemi CAD sotto forma di banca di dati e di metodi. In una seconda fase i cantieri associati creeranno congiuntamente una banca di dati e di metodi di specifiche di struttura autoconfiguranti che consentirà una collaborazione più efficiente tra imprese partecipanti alla costruzione di nuove navi in reti di collaborazione verticale ed orizzontale (costruzione navale)

Fondamento giuridico: Regime di aiuti «Schiffahrt und Meerestechnik für das 21. Jahrhundert» (N 156/2000) approvato dalla Commissione il 15 novembre 2000

Stanziamento: 222 671,50 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 50 %

Durata: 36 mesi

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.5.2003

Stato membro: Repubblica d'Irlanda

N. dell'aiuto: N 46/03

TITOLO: Regime di aiuti all'equalizzazione del rischio nel mercato irlandese delle assicurazioni sulla salute

Obiettivo: Neutralizzazione delle differenze a livello dei profili di rischio degli enti assicurativi nel settore delle assicurazioni mediche private

Fondamento giuridico: Risk equalisation scheme 2003

Intensità o importo dell'aiuto: La misura non costituisce aiuto

Durata: Illimitata

Altre informazioni: Obbligo di fornire alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione del regime

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2003/C 186/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 30.4.2003

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: NN 114/2000

TITOLO: Casi individuali di applicazione nel quadro del regime di aiuti per il patrimonio inglese

Obiettivo: Conservazione del patrimonio

Fondamento giuridico: Historic Buildings and Ancient Monuments Act 1953 (as amended) and Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979 (as amended)

Stanziamento: Circa 8,9 milioni di GBP all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: A concorrenza del 100 % dei costi addizionali connessi al patrimonio

Durata: Indeterminata

Altre informazioni: Invio di una relazione annuale da parte del Regno Unito

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.2.2002

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 514/01

Titolo: «Ammodernamento del sistema di prestazioni sociali del Regno Unito e accessibilità a servizi bancari universali attraverso uffici postali» ossia «servizi bancari universali»

Settore: ...

Obiettivo: Ammodernamento del sistema di pagamento delle prestazioni sociali del Regno Unito attraverso la migrazione obbligatoria verso un sistema di trasferimenti bancari automatici e sviluppo della titolarità di conti correnti nell'ottica dell'inclusione finanziaria

Fondamento giuridico: Appropriation Act and proposed contract(s) between Government and Consignia Ltd (formerly designated as 'Post Office')

Stanziamento: Copertura proporzionale dei costi del Post Office Card Account (POCA bank) previa detrazione dei contributi volontari delle banche

Durata: Il regime resterà in vigore fintantoché sarà necessario, soggetto ad una valutazione dei costi/benefici delle misure in questione da parte del governo dopo il 2008

Proposta: ...

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 11.6.2003

Stato membro: Regno Unito (Scozia)

N. dell'aiuto: N 127/03

Titolo: Programma di disarmo dei pescherecci per il 2003 (Scozia)

Obiettivo: Disarmo dei pescherecci di oltre dieci metri di lunghezza immatricolati in Scozia e in possesso di licenza di pesca

Fondamento giuridico: Scottish Statutory Instrument

Stanziamento: 40 milioni di GBP (circa 60 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Per i pescherecci di dieci anni o più, limitatamente ai massimali specificati nell'articolo 7 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, oltre ad un premio supplementare alla demolizione del 20 % per i pescherecci che hanno subito una riduzione pari o superiore al 25 % dello sforzo di pesca nell'ambito di un piano di ricostituzione degli stock. Per i pescherecci di meno di dieci anni, limitatamente ai massimali summenzionati applicabili ai pescherecci di 10-15 anni, aumentati dell'1,5 % per ogni anno inferiore ai dieci anni

Durata: 2003/2004

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 11.6.2003

Stato membro: Regno Unito (Inghilterra)

N. dell'aiuto: N 136/03

Titolo: Sistema di riacquisto di licenze per la pesca del salmone con l'utilizzo di reti

Obiettivo: Cessazione volontaria e permanente della pesca del salmone con l'utilizzo di reti tramite la rinuncia alle licenze

Fondamento giuridico: Salmon and Freshwater Fisheries Act (1975)

Stanziamento: 500 000 GBP

Intensità o importo dell'aiuto: Saranno definiti al termine della procedura di gara (massimo: 80 000 GBP)

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 186/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 5.2.2003**Stato membro:** Spagna (Galizia)**N. dell'aiuto:** N 794/02**Titolo:** Regime di aiuti di Stato in favore della produzione audiovisiva in galiziano**Obiettivo:** Promuovere la produzione di corto e lungometraggi, film, documentari, video, telefilm, programmi pilota per la televisione e programmi multimedia**Fondamento giuridico:** Orden de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta de Galicia por la que se convocan subvenciones a empresas vinculadas con el sector audiovisual para apoyar el desarrollo de proyectos de producción audiovisual en lengua gallega, así como a la producción audiovisual en lengua gallega**Stanziamento:** Circa 1 202 024 EUR all'anno**Intensità o importo dell'aiuto:**Aiuto allo sviluppo: a concorrenza del 50 % dei costi del progettoAiuto alla produzione: a concorrenza del 40 % dei costi per film e telefilm; 50 % per cortometraggi (a concorrenza di 30 000 EUR), documentari, video (a concorrenza di 15 000 EUR) programmi pilota per la televisione e programmi multimedia (a concorrenza di 15 000 EUR)**Durata:** Fino al dicembre 2004**Altre informazioni:** Autorizzato in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 2.4.2003**Stato membro:** Gran Bretagna**N. dell'aiuto:** N 753/02**Titolo:** Sostegno alla produzione cinematografica nel Galles — Film Fund for Wales**Obiettivo:** Cinema**Fondamento giuridico:** Welsh Development Act 1975 e progetto di direttive della Welsh Development Agency (Agenzia per lo sviluppo del Galles) per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva nel Galles (da completare)**Stanziamento:** 5 milioni di GBP per il 2003**Intensità o importo dell'aiuto:** Pari o inferiore al 50 %**Durata:** Fino alla fine del 2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 2.4.2003**Stato membro:** Germania**N. dell'aiuto:** N 641/02**Titolo:** Carta degli aiuti regionali 2004-2006**Obiettivo:** Aiuto regionale**Fondamento giuridico:** Gesetz Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“**Intensità o importo dell'aiuto:** Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE: massimo 35 % ESN

Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE: massimo 18 % ESN

Durata: 1.1.2004-31.12.2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.4.2003

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 583/02

TITOLO: Aiuto alla ricerca e sviluppo in favore di MTU Aero Engines GmbH

Obiettivo: Sostenere lo sviluppo del nuovo motore GP7000 ad elevata potenza di spinta per l'aviazione civile

Fondamento giuridico: Haushaltsgesetz 2002 in Verbindung mit dem Haushaltsplan 2002, in dem eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt ist; ERP-Verwaltungsgesetz

Stanzamento: 116,5 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Anticipazione rimborsabile a concorrenza del 33 % dei costi ammissibili

Durata: L'ultima tranche deve essere erogata entro il 31.12.2012

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 22.4.2003

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 494/B/02

TITOLO: Aiuti al riassorbimento dei siti inquinati qualora il soggetto inquinante non sia individuato o non possa essere chiamato a rispondere

Obiettivo: Lotta contro l'inquinamento delle acque

Fondamento giuridico: Loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Stanzamento: 8 milioni di EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % dei costi ammissibili

Durata: 2003-2010

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.5.2003

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 410/02 (ex CP 77/02)

Obiettivo: Cinema

Fondamento giuridico: Loi programme du gouvernement belge du 22 août 2002

Stanzamento: Non conosciuto

Intensità o importo dell'aiuto: Sempre inferiore al 50 %

Durata: Fino alla fine del 2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 7.5.2002

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 191/02

TITOLO: DERA — Partenariato pubblico privato

Obiettivo: Uno degli obiettivi del Partenariato pubblico privato (PPP) consiste nel permettere lo sviluppo di attività di finanziamenti e di attività commerciali al di fuori dell'ambito delle risorse di Stato da parte della nuova entità ridenominata QinetiQ che è stata separata dalla DERA (Agenzia di valutazione e di ricerca) del ministero della Difesa

Fondamento giuridico: United Kingdom Strategic Defence Review of July 1998

Stanzamento: Non è possibile calcolare lo stanziamento in anticipo trattandosi di una gara d'appalto. Si prevede che una percentuale significativa, compresa tra il 20 e il 51 %, sia ceduta al migliore offerente

Durata: La gara d'appalto è stata lanciata l'8 marzo e dovrebbe concludersi entro la fine del 2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 5.2.2003

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 181/02

TITOLO: Aiuti relativi al DOCUP — Misura 1.3 (Toscana)

Obiettivo: Contribuire al finanziamento di investimenti mediante la concessione di garanzie (misura 1.3 B) oppure di prestiti partecipativi (misura 1.3 C) nonché alla creazione e allo sviluppo di PMI mediante la concessione di aiuti al capitale di investimento (misura 1.3 D)

Fondamento giuridico: Delibera della Giunta Regionale n. 1402 del 21 dicembre 2001 e Delibera della Giunta Regionale n. 151 del 18 febbraio 2002

Stanziamiento:

— 8 000 000 EUR (misura 1.3 B)

— 3 000 000 EUR (misura 1.3 C)

— 3 500 000 EUR (misura 1.3 D)

Intensità o importo dell'aiuto: Intensità massima del 2,48 % per la misura 1.3 B e rispettivamente del 3,56 % per la misura 1.3 C. Per la misura 1.3 D, rate massime di investimento di 500 000 o 750 000 EUR

Durata: 31 dicembre 2006 per le misure 1.3 B e C. Il fondo di capitale di rischio costituito mediante la misura D ha durata decennale

Altre informazioni: Impegno dello Stato membro di inviare relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 27.11.2002

Stato membro: Spagna (Paese Basco)

N. dell'aiuto: N 50^a/02

TITOLO: Aiuto in favore del gruppo Ibermatica

Obiettivo: Investimento regionale (settore delle tecnologie dell'informazione)

Fondamento giuridico: Ad hoc

Intensità o importo dell'aiuto: 5,78 %, sovvenzione di 1,36 milioni di EUR

Durata: 2000-2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.5.2003

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: NN 95/02

TITOLO: Casi individuali di applicazione del regime di aiuti «Recupero del patrimonio storico»

Obiettivo: Conservazione del patrimonio

Fondamento giuridico: The Regional Development Agencies Act 1998, the Greater London Authority Act 1999 — Chapter 29, the Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993 and the Local Government Act 2000

Stanziamiento: Circa 0,85 miliardi di GBP all'anno, esclusi i fondi strutturali europei

Intensità o importo dell'aiuto: A concorrenza del 100 % dei costi aggiuntivi inerenti al patrimonio

Durata: 31 dicembre 2006

Altre informazioni: Relazione annuale dello Stato membro

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2003/C 186/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

N. dell'aiuto: XT 64/02

Stato membro: Regno Unito

Regione: West Midlands

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Formazione nel settore dell'alimentazione e delle bevande — Skills Council di Birmingham and Solihull Learning (Obj2/02/1/1.4, Obj2/02/2/1.5 and Obj2/02/3/1.6)

Base giuridica: Employment Act 1973, Sections 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998/Learning Skills Act 2000

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

Spesa pubblica totale: 270 000 GBP, di cui:

— 2002: 135 000 GBP

— 2003: 135 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: 75 % per le PMI nella regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c). L'aiuto finanzia 70 imprese. Nessuna impresa riceverà più di 70 000 GBP

Data di applicazione: 1° settembre 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 31 dicembre 2003

Obiettivo dell'aiuto: Formazione generale destinata a migliorare le qualifiche dei lavoratori e quindi ad accrescere la produttività economica generale della regione assistita.

La formazione promossa nell'ambito del programma sarà una formazione generale secondo standard nazionali riconosciuti, tra cui NVQ, e sarà trasferibile ad altri settori economici

Settore (o settori) economico interessato: Altri servizi: alimenti e bevande fatti salvi i regolamenti applicabili ai settori sensibili

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Paul Cornick, Skills Sector Coordinator
0121 345 4600 or Karen Brown 0121 345 4511
Birmingham and Solihull LSC
Chaplin Court, 80 Hurst Street
Birmingham B 5 4TG

Altre informazioni: Gli organismi incaricati della formazione contemplata dal progetto sono istituti tecnici (colleges), finan-

ziati dal settore pubblico che fungono da intermediari per il finanziamento delle PMI. L'unica eccezione riguarda le qualifiche essenziali per le quali la formazione è affidata simultaneamente agli istituti suddetti e agli organismi di formazione privati che si sono aggiudicati l'esecuzione del progetto.

N. dell'aiuto: XT 76/02

Stato membro: Germania

Regione: Land Brandeburgo

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:

— Iniziativa del Land Brandeburgo a favore del tempo parziale per l'inserimento lavorativo (tempo parziale per l'inserimento lavorativo dei giovani nel Brandeburgo)

— Sostegno del ministero per il Lavoro, gli affari sociali, la salute e le donne a favore dell'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro primario

— Il regime dovrebbe consentire l'inserimento sul mercato del lavoro primario di un massimo di 500 giovani

— Il promotore del progetto deve convincere i giovani e le imprese (fino ad un massimo di 500) a valersi dello strumento del tempo parziale per l'inserimento lavorativo

Base giuridica: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

La spesa totale del regime ammonta a: 2 170 177 EUR.

Ripartizione annua della spesa totale:

2002: 244 955 EUR dal FSE

104 981 EUR tramite risorse del Land

2003: 768 270 EUR dal FSE

329 259 EUR tramite risorse del Land

2004: 505 898 EUR dal FSE

216 814 EUR tramite risorse del Land

Il progetto si articola in due fasi, di cui solo la seconda (la fase della formazione) ha rilevanza sotto il profilo degli aiuti di Stato e ricade nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione per gli aiuti di Stato alla formazione (cfr. infra la voce «Intensità massima degli aiuti»).

La spesa relativa alla parte del regime rientrante nell'ambito di applicazione dalle norme in materia di aiuti di Stato ammonta a 975 000 EUR.

Tale importo è ripartito annualmente come segue:

2002: 40 950 EUR dal FSE

17 550 EUR tramite risorse del Land

2003: 423 150 EUR dal FSE

181 350 EUR tramite risorse del Land

2004: 218 400 EUR dal FSE

93 600 EUR tramite risorse del Land

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento di esenzione per gli aiuti di Stato alla formazione, le spese relative alla fase della formazione (fase 2) sono le seguenti:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta del personale docente;
- c) altre spese correnti;
- d) costi dei servizi di consulenza per l'azione di formazione da parte dell'organismo di formazione, che è diverso dal promotore del progetto

Intensità massima dell'aiuto: Per l'orientamento di un giovane e per la gestione del relativo progetto nella **prima fase** è previsto un aiuto pari ad un massimo di 2 200 EUR.

Nella prima fase, il promotore del progetto provvede alla selezione di giovani disoccupati idonei per il progetto. Ai fini della selezione, vengono verificate le conoscenze e le competenze che i giovani già possiedono e vengono individuati i bisogni di formazione.

Allo stesso tempo, si selezionano le imprese disposte ad assumere a tempo parziale i giovani di cui il promotore del progetto ha tracciato il profilo. Affinché il giovane possa conseguire il livello di qualificazione auspicato è possibile prevedere un'organizzazione dell'orario di lavoro conforme allo scopo. Il promotore del progetto elabora un piano individuale di formazione adeguato al profilo del giovane, nonché ai suoi bisogni di formazione in generale (vale a dire una formazione trasferibile ad altre imprese e ad altri settori di attività). Il piano di formazione deve consentire di accrescere l'occupabilità del giovane.

Sulla base del piano di formazione, il promotore del progetto sceglie l'organismo di formazione in grado di offrire una formazione adeguata ai bisogni evidenziati.

Nella fase di orientamento e di gestione del progetto non viene avvantaggiata alcuna impresa né alcun settore di attività; tale fase esula pertanto dal campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Nella **seconda fase**, il giovane riceve la formazione impartita dall'organismo di formazione selezionato tramite **azioni di formazione generale**. Queste azioni di formazione generale sono finanziate con risorse del FSE e del Land:

— fino ad un'intensità massima dell'aiuto dell'80 %, quando il giovane è occupato in una PMI (principale caso di applicazione),

— fino ad un'intensità massima dell'aiuto del 60 %, quando il giovane è occupato in una grande impresa.

L'importo massimo dell'aiuto accordato per la formazione di un giovane ammonta in media a 2 500 EUR.

Le misure vengono applicate esclusivamente nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE

Data di applicazione: Con decreto del 26 agosto 2002 è stato autorizzato il finanziamento a partire dalla data di decorrenza della misura, fissata per il 1° settembre 2002.

Finora, dato che la formazione dei giovani viene realizzata solo nella seconda fase del progetto, non è stato concesso ancora alcun aiuto. L'inizio della seconda fase è previsto per novembre 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2004

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto alla formazione dei giovani è quello di accrescerne l'occupabilità.

Nel corso della seconda fase, alla quale si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, l'aiuto è destinato esclusivamente ad azioni di formazione che consentano non solo di trasmettere al giovane conoscenze e competenze utilizzabili solo o principalmente nel posto di lavoro in cui nella seconda fase il giovane compie la sua esperienza pratica, ma che permettano altresì al giovane di acquisire conoscenze e competenze trasferibili ad altre imprese e ad altri settori di attività, accrescendone quindi sensibilmente l'occupabilità.

Pertanto, in questa fase, un organismo di formazione operante sul mercato, e indipendente dall'impresa che occupa il giovane, trasmette a quest'ultimo delle competenze essenziali e lo dota della capacità di utilizzare le sue conoscenze specialistiche in situazioni concrete. In tal modo, i giovani acquisiscono una formazione utilizzabile anche in altre imprese operanti in altri settori di attività.

Una caratteristica della misura è che il promotore del progetto entra in contatto con le imprese interessate e ne individua i bisogni di formazione solo nel corso del progetto. Dalla definizione dei bisogni di formazione dipende la realizzazione concreta della formazione individuale di ogni giovane (ad esempio per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento). Sulla base di ciò, per ogni giovane viene elaborato un piano di formazione individuale che evidenzia le relative carenze di formazione.

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori economici

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

LASA Brandenburg GmbH
Wetzlarer Straße 54
D-14482 Potsdam

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2003/C 186/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

N. dell'aiuto: XS 101/02

I servizi di consulenza non saranno forniti sotto forma di attività continua o periodica.

Stato membro: Regno Unito

La riduzione durevole dei costi aziendali è una questione primordiale che incide sulla competitività e sulla capacità di espansione delle PMI

Regione: Galles

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Programma di riduzione dei costi

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori fatte salve le norme speciali contenute in regolamenti e direttive concernenti gli aiuti di Stato in taluni settori.

Base giuridica: Welsh Development Agency Act 1975, as amended

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Il regime dispone i seguenti finanziamenti a sostegno delle PMI nell'arco di 3 anni

Mike Firth
Welsh Development Agency
Principality House
The Friary
Cardiff
CF10 3FE
United Kingdom

2002/2003: 90 000 GBP

2003/2004: 110 000 GBP

2004/2005: 110 000 GBP

2005/2006: 40 000 GBP

Altre informazioni: Le imprese di più grande dimensione possono beneficiare di un supporto analogo nel quadro del *de minimis*

Il finanziamento è destinato ad un numero massimo di 90 PMI conforme alla definizione di cui all'allegato I del regolamento di esenzione per categoria applicabile alle PMI

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto corrisponderà al 47 % dei costi di consulenza. Si prevede che nessuna PMI riceva un importo di aiuto superiore a 3 900 GBP

N. dell'aiuto: XS 61/02

Data di applicazione: 19 agosto 2002

Stato membro: Italia

Regione: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Durata del regimeo dell'aiuto singolo concesso: Fino al 31 luglio 2005

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti agli investimenti delle imprese industriali ed artigianali

Obiettivo dell'aiuto: Il regime dispone la prestazione alle PMI di servizi di consulenza specializzati al fine di aiutarle ad individuare possibili riduzioni dei costi. I consulenti utilizzeranno un metodo consolidato che inizia con un audit dei costi al fine di identificare gli obiettivi di riduzione dei costi seguito da uno o più progetti di riduzione dei costi. Il regime si applica sia ai costi interni che ai costi di materiali o di servizi esterni.

Base giuridica: Azione 2.1.1 del complemento di programmazione del Docup obiettivo 2 2000-2006 approvato con DGR n. 846 del 22.3.2002, da attuare tramite bandi

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

(EUR)

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
—	12 638 985	15 044 350	14 662 159	12 331 456	11 908 923	10 932 280	77 518 153

Intensità massima dell'aiuto:

15 % in ESL per le piccole imprese; 7,5 % in ESL per le medie imprese.

Per le imprese rientranti nelle zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE; 8 % in ESN + 10 % in ESL per le piccole imprese; 8 % in ESL + 6 % in ESL per le medie imprese

Data di applicazione: 31 maggio 2002 (data di pubblicazione del primo bando)

Durata del regime dell'aiuto singolo concesso: 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: L'azione è diretta al sostegno degli investimenti materiali ed immateriali realizzati dalle PMI di produzione e servizio del settore industriale e dalle PMI di produzione e di servizio operanti nel settore artigianale finalizzati alla nascita e/o localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, nonché al consolidamento, potenziamento e aggiornamento tecnologico di quelle esistenti. L'obiettivo è di promuovere e favorire l'ampliamento della base produttiva e di rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale, anche al fine di stimolare la creazione di posti di lavoro duraturi

Settore (o settori) economico interessato: PMI industriali ed artigianali di produzione e di servizio, con l'esclusione di determinate attività relative ai settori: agroalimentare, fibre sintetiche, industria automobilistica, industria della costruzione navale, industria siderurgica, industria carboniera

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Per le PMI artigianali:

Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia
Direzione regionale del Lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato
Servizio per lo sviluppo dell'artigianato
Via Giulia, 75/1
I-34100 Trieste
E-mail: lavoro.coop.art@regione.fvg.it

Per le PMI industriali:

Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia
Direzione regionale dell'industria
Servizio dello sviluppo industriale
Via Trento, 2
I-34100 Trieste
E-mail: s.svil.ind@regione.fvg.it

N. dell'aiuto: XS 81/02

Stato membro: Regno Unito

Regione: West Midlands (Obiettivo 2)

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Corridoio Telford/Wolverhampton ad alte tecnologie, Advanced Engineering Cluster 2002-2005

Base giuridica: Sections 5 and 6 Regional Development Agencies Act 1998, Greater London Authority Act 1999 and Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Costi totali: 1 918 000 GBP nell'arco di 3 anni:

2002/2003: 659 000 GBP

2003/2004: 659 000 GBP

2004/2005: 600 000 GBP

Nessuna impresa riceverà più di 70 000 GBP a titolo di aiuto

Intensità massima dell'aiuto: Nessuna impresa beneficerà di servizi di consulenza al di sopra del 50 % del valore del progetto. L'ammontare riscosso dalle singole imprese non sarà mai superiore a 70 000 GBP

Data di applicazione: 1° settembre 2002

Durata del regime dell'aiuto singolo concesso: Fino al 31 agosto 2005

Obiettivo dell'aiuto: Fornire alle PMI servizi di consulenza per creare e promuovere una rete cluster nel settore dell'ingegneria avanzata e mini reti atte a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo dell'attività, della competitività e dei risultati.

Questo settore è stato individuato come uno di quelli con il maggiore potenziale di crescita della regione ed è stato approvato nel quadro del Docup fondi strutturali.

Aumentare la produttività nelle società e negli organismi del settore dell'ingegneria avanzata facilitando l'accesso a conoscenze specializzate (consulenza) e migliorando l'accesso all'informazione.

Aumentare le incentivazioni offerte alle società e agli organismi ad innovarsi

Settore (o settori) economico interessato: Settori manifatturieri (settore dell'ingegneria avanzata) fatti salvi i regolamenti concernenti i settori sensibili

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Government Office for the West Midlands
77 Paradise Circus, Queensway
Birmingham B1 2DT
United Kingdom

Altre informazioni:

Funzionario competente
Dr. Alan Collins
University of Wolverhampton
01902 321780

N. dell'aiuto: XS 82/02

Stato membro: Regno Unito

Regione: West Midlands

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Programma di internalizzazione delle PMI WM 2002-2006.

Base giuridica: Industrial Development Act 1982, Sections 7 and 11

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Finanziamento totale: 5 milioni di GBP:

2002: 1 milione di GBP

2003: 1,25 milioni di GBP

2004: 1,5 milioni di GBP

2005: 0,75 milioni di GBP

2006: 0,5 milioni di GBP

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima di aiuto sarà del 50 %.

In base al presente programma nessuna impresa individuale riceverà più di 60 000 GBP a titolo di aiuto pubblico

Data di applicazione: 1° settembre 2002

Durata del regime dell'aiuto singolo concesso: 31 marzo 2006

Obiettivo dell'aiuto: Fornire servizi di consulenza alle PMI al fine di migliorarne la competitività nei seguenti campi:

- i) sviluppo di nuovi prodotti
- ii) sviluppo di nuovi mercati
- iii) miglioramento dei processi aziendali

Senza aiuto, le PMI di molti settori non hanno accesso alle competenze e alle conoscenze necessarie per elaborare strategie e piani concernenti il commercio internazionale e lo sviluppo di nuovi mercati.

I servizi di consulenza permetteranno alle PMI di rafforzare la loro politica di investimento e di diversificazione, preservando in tal modo gli impieghi esistenti o creandone di nuovi.

Gli aiuti non saranno utilizzati per contribuire alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione, ad esempio attività connesse all'esportazione

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori: fatte salve le regole speciali contenute nei regolamenti e nelle direttive relativi agli aiuti di Stato in taluni settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Pat Laughlin
Director Business Growth
Advantage West Midlands
3 Priestly Wharf
Holt Street

Aston Science Park
Birmingham B7 4BN
United Kingdom
+44 0 (121) 380 35 00
+44 0 (121) 380 35 01
E-mail: info@advantagewm.co.uk

N. dell'aiuto: XS 98/02

Stato membro: Spagna

Regione: Extremadura

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti destinati a promuovere l'accesso alla proprietà industriale nei settori non inclusi nell'allegato I del trattato dell'Unione europea, ad esclusione delle attività connesse con l'esportazione e degli aiuti che dipendano dall'uso di produttori nazionali a danno di quelli comunitari

Base giuridica: Decreto 106/2002, de 23 de julio, de Promoción de la Propiedad Industrial en Extremadura (*Diario Oficial de Extremadura* n° 88, de 30 de julio de 2002)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 30 051 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese di consulenza esterna necessarie per accedere alla proprietà industriale.

Data di applicazione: 31 luglio 2002 (entrata in vigore, benché non siano ancora stati concessi aiuti).

Durata del regimeo dell'aiuto singolo concesso: 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto:

- a) Promuovere l'accesso alla proprietà industriale delle PMI della Comunità autonoma di Estremadura
- b) Facilitare l'accesso alla proprietà industriale come strumento di protezione, fonte di informazione tecnologica e metodo per migliorare la competitività delle PMI dell'Estremadura

Settore (o settori) economico interessato: Altri settori industriali (esclusi siderurgia, costruzione navale, fibre sintetiche, industria carbonifera, industria automobilistica e industrie incluse nell'allegato I del trattato). Altri servizi (esclusi i servizi finanziari e i trasporti)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Director General de Promoción Empresarial e Industrial
Consejería de Economía, Industria y Comercio — Junta de Extremadura
Paseo de Roma, s/n
E-mail: mgonzalez@eic.juntaex.es
Tel. 924-005485
E-06800 Mérida (Badajoz)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3192 — ThyssenKrupp/HSP Hoesch/JV)**

(2003/C 186/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 3 luglio 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 303M3192. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3108 — Office Depot/Guilbert)**

(2003/C 186/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 23 maggio 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3108. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3134 — Arcelor/Umicore/Duology JV)**

(2003/C 186/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 4 luglio 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 303M3134. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**[Caso COMP/M.3110 — OMV/BP (Southern Germany Package)]**

(2003/C 186/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 11 giugno 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3110. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09